



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1151/2024 Area III

---

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 20/03/2024, assunta al prot. n. 22422/24, con la quale RCS Sport S.p.A. di Milano ha richiesto la sospensione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica denominata "107° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 20<sup>a</sup> tappa Alpage - Bassano del Grappa", che si svolgerà secondo le modalità fissate nel programma allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento e che interesserà la Provincia di Treviso nel giorno **25 maggio 2024**;

**CONSTATATO** che la 20<sup>a</sup> tappa partirà dalla Provincia di Belluno, in particolare da Alpage, alle ore **11.40**, giungerà nella provincia di Treviso alle ore **12.03 - 12.03 - 12.04**, e attraverserà i Comuni di Vittorio Veneto, Revine Lago, Tarzo, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Vidor, Crocetta del Montello Valdobbiadene, Pederobba, Cornuda, Cavaso del Tomba, Possagno, Pieve del Grappa, Borso del Grappa, con uscita dalla provincia di Treviso alle ore **14.54 - 15.07 - 15.21** e arrivo previsto nel Comune di Bassano Del Grappa alle ore 16.53 - 17.15 - 17.39;

**VISTE** le conclusioni delle riunioni di coordinamento dei giorni 18 e 23 aprile 2024, tenutesi presso questa Prefettura, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Comuni interessati al passaggio della corsa e degli altri organismi coinvolti nel dispositivo di vigilanza e controllo;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 109/A2106B/2024 del 30/04/2024, con il quale la Regione Piemonte ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione internazionale 107° Giro d'Italia 2024;

**VISTI** il provvedimento n. 27596 del 17/05/2024 con il quale Anas s.p.a ha rilasciato il nulla osta all'effettuazione della citata competizione ciclistica ed alla chiusura dei tratti di strada statale interessati;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 19904 del 9/4/2024, con il quale la Provincia di Treviso, su istanza della Società organizzatrice, ha concesso il nulla osta al passaggio della carovana dei ciclisti lungo le strade di competenza e alla chiusura dei relativi tratti di viabilità provinciale;

**VISTA** la nota del 29/03/2024 con la quale la Sezione Polizia Stradale di Treviso ha rappresentato, con il sopralluogo eseguito, lo stato dei luoghi relativi alla 20<sup>a</sup> tappa;

**VISTA** la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001 n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 16, ai sensi della quale l'autorizzazione di cui al citato art. 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi;

**VISTE** le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con la Circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019;



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1151/2024 Area III

---

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021 recante autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada;

**RITENUTO** opportuno, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le strade interessate dal percorso di gara *limitatamente* a quelle ricadenti nel territorio di questa Prefettura;

**VISTO** l'art. 9 comma 7 bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RILEVATO** altresì che è emersa l'esigenza di interdire la sosta o l'occupazione, da parte di persone e/o cose, di specifiche aree destinate ad essere utilizzate dai mezzi del soccorso sanitario che saranno impiegati per garantire la sicurezza dell'intera manifestazione;

**CONSIDERATO** che è stata segnalata da parte delle Forze di Polizia la rimozione, ad opera di ignoti, dei cartelli e dei segnali apposti per indicare e riservare tali aree;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere con provvedimento contingibile e urgente, a tutela della sicurezza pubblica, ad indicare le suddette aree vietandone l'utilizzo da parte di terzi e riservandolo così ai soli mezzi del soccorso sanitario;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S.

### **ORDINA**

- la *sospensione temporanea* del traffico veicolare lungo i tratti di strada interessati dalla competizione ricadenti nel territorio di competenza di questa Prefettura

per il giorno **23 maggio 2024,**

**a partire da 2 ore e 30 minuti** prima del transito più veloce secondo le modalità orarie indicate nell'allegato programma, al fine di consentire il transito della carovana pubblicitaria e dei ciclisti professionisti, e **fino a cessate esigenze**, a condizione che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni contenute nella citata Autorizzazione della Regione Piemonte e nei provvedimenti degli enti e degli organi interessati richiamati in premessa o comunque rilasciati dalle competenti amministrazioni;

Il passaggio dei partecipanti dovrà essere delimitato dai cartelli di INIZIO CORSA e FINE CORSA, di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione del CdS.



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1151/2024 Area III

---

Al fine di assicurare la preparazione del percorso di gara per lo svolgimento in sicurezza della corsa, così come concordato e stabilito nelle riunioni di coordinamento richiamate in premessa

### **DISPONE**

la chiusura della circolazione nei seguenti tratti stradali di ascesa al Monte Grappa

- **Comune di Borso del Grappa:** S.P. 140 incrocio di via Cenghia;
- **Comune di Cavaso del Tomba:** intersezione S.P. 10 e S.P. 141 presso Trattoria da Miet;
- **Comune di Cavaso del Tomba -** Via Monte Tomba intersezione con Via Pio X;
- **Comune di Possagno:** strada comunale Alpini presso inizio intersezione con S.P. 26;
- **Comune di Pieve del Grappa -** Via Sant' Andrea presso Osteria da Miky.

da effettuarsi secondo le modalità orarie di seguito riportate:

**1) nel giorno 24 maggio 2024 e sino al termine della manifestazione:**

- dalle ore 20 divieto di accesso per i camper e autocaravan;
- dalle ore 24 divieto di accesso esteso ad autoveicoli e motocicli, eccetto per i residenti e i lavoratori degli esercizi presenti sul massiccio del Grappa;

**2) nel giorno 25 maggio 2024 e sino dal termine della manifestazione:**

- dalle ore 6 divieto di accesso totale eccetto per pedoni e biciclette che potranno transitare fino a due ore e mezza prima del passaggio del Giro.

Attesa inoltre la necessità di assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi di soccorso sanitario durante l'intera durata della manifestazione, a tutela della sicurezza pubblica

### **ORDINA**

a chiunque, ivi compresi i proprietari dei terreni, ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S., di lasciare sgombre e libere da persone e/o cose le aree destinate all'atterraggio e/o allo stazionamento dei mezzi di soccorso sanitario - come di seguito individuate - dalla data di adozione del presente provvedimento e sino a cessate esigenze, con l'espresso avvertimento che i trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

**PMA1** - Località Piedur - Strada provinciale 140 incrocio strada comunale Boscon / Val dei Lebi, Comune Borso del Grappa - proprietà Comunale e della Provincia di Treviso;

**PMA2** - Bivio strada sterrata tornante n. 25 S.P. 140 incrocio strada delle Malghe, Comune Borso del Grappa - proprietà comunale;

**Piazzola Elisoccorso 1** - Nei pressi del rifugio Ardosetta, area proprietà Comune Pieve del Grappa, con interdizione al transito lungo la strada di accesso al rifugio dal bivio con S.P. 140 per lasciare libero il passaggio ai mezzi di soccorso che devono raggiungere la piazzola dell'elicottero;



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1151/2024 Area III

---

**Piazzola Elisoccorso 2 - Sella Monte Oro** sul terreno di proprietà privata lungo la strada Silvo pastorale denominata Monte Oro.

Il SUEM 118 è incaricato di provvedere alla delimitazione delle predette aree. Le Forze di Polizia sono incaricate della notifica del presente provvedimento agli interessati e ne cureranno l'attuazione assicurando un'attenta vigilanza nei pressi delle zone sopra indicate.

\*\*\*\*\*

Gli enti proprietari delle strade interessate al transito della gara ciclistica provvederanno a predisporre ed attuare idonei dispositivi di chiusura di tutti gli svincoli ed intersezioni adducanti all'itinerario della competizione sportiva.

Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli d'immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da vie o aree che intersecano o s'immettono sul percorso interessato alla manifestazione di arrestarsi prima di impegnare detto percorso rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, ove presenti;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione n. 109/A2106B/2024 del 30/04/2024 della Regione Piemonte e dei nulla osta allo svolgimento della gara rilasciati dagli Enti interessati;
- gli organi di polizia stradale incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, anche anticipatori delle chiusure sopra disposte, qualora essi si rendano necessari per particolari esigenze della circolazione stradale in



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. 1151/2024 Area III

---

- relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico e ad ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
  - l'organizzazione ed i Comuni interessati dal transito vorranno predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica apposta su idonei manufatti da posizionare in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate al transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
  - gli organi di polizia preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione;
  - a cura dei Comuni interessati dal transito il traffico veicolare dovrà essere deviato su percorsi alternativi appositamente individuati.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'autorizzazione della Regione Abruzzo ed ai nulla osta degli Enti interessati, citati in premessa, gli organizzatori della manifestazione dovranno curare la *massima pubblicità* delle disposizioni di cui alla presente ordinanza avvalendosi di comunicati sui mezzi di informazione, nonché di strumenti di diffusione fonica.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro sessanta giorni.

Treviso, *data del protocollo*

IL PREFETTO  
(Sigotti)

